

# Permesso di costruire. Finalmente il testo del Regolamento con i requisiti igienico-sanitari edifici

*L'uscita del Regolamento era prevista a 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto SCIA 2 (2016), ma lo schema del provvedimento è stato sottoposto solo ora alla Conferenza unificata*

di **Redazione Tecnica** – 29 maggio 2023

Il Ministero della Salute ha trasmesso in Conferenza Stato-Regioni lo **schema del Regolamento** recante la definizione dei **requisiti igienico-sanitari** di carattere prestazionale degli edifici, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del DPR 6 giugno 2001, n.380.

Il Regolamento definisce gli **obiettivi e le prestazioni sanitarie minime** da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di **edifici residenziali**.

L'*Allegato 1*, al Regolamento in questione, riporta i **criteri di qualità**, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d'uso.

Vediamo insieme di quali **articoli si compone il Regolamento** ma prima riprendiamo l'*articolo 20* del TU Edilizia che, ricordiamo, fornisce indicazioni sul **procedimento per il rilascio del permesso di costruire**.

Cosa prevede l'articolo 20 del TU Edilizia

L'*articolo 20* del TU Edilizia fornisce indicazioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire e nello specifico è il **comma 1-bis** (introdotto dall'*art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016* – detto Decreto SCIA 2) a **prevedere l'adozione**, con decreto del Ministro della salute previa intesa in Conferenza unificata, del Regolamento in oggetto.

Ebbene sì, l'uscita del Regolamento **era prevista a 90 giorni** dall'entrata in vigore del *Decreto SCIA 2 (2016)*, ma lo schema del provvedimento è stato sottoposto solo ora dal Ministero della Salute, unitamente all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di Impatto della Regolamentazione, alla Conferenza unificata.

Il Regolamento con i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici è fondamentale perché **subordina il rilascio del permesso di costruire**, o a riqualificare, all'**obbligo**, da parte del progettista, del **rispetto di detti requisiti**.

Lo schema del regolamento: gli articoli

Il provvedimento, che si compone di **14 articoli ed un allegato**, non riguarda solo le nuove costruzioni ma anche a quelle oggetto di riqualificazione ed è applicabile anche agli edifici non residenziali, laddove non si definiscano contrasti con la normativa specifica di settore.

Gli **articoli** sono:

1. finalità;
2. definizioni;
3. analisi del sito;
4. rapporto tra edificio e contesto;
5. spazi verdi e controllo del microclima;
6. orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna;
7. requisiti dimensionali degli spazi di vita;
8. comfort termo-igrometrico;
9. riduzione dei livelli di inquinamento indoor;
10. illuminazione naturale;

11. protezione acustica;
12. gestione dei rifiuti urbani;
13. gestione integrata dell'edificio;
14. disposizioni transitorie, finali e abrogative.

Mentre nell'**Allegato 1** – *“requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”* – sono individuate le prestazioni sanitarie (i.e. buone pratiche sanitarie) correlate ad ogni singolo articolo del decreto.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai progetti con titolo edilizio rilasciato in **data successiva all'entrata in vigore** del decreto che al momento **non è stato ancora pubblicato in Gazzetta**.

**Scarica lo schema del Regolamento requisiti igienico-sanitari**

*Leggi anche: [Decadenza permesso di costruire: valutazione inizio lavori e oneri concessori versati](#)*

*Potrebbe interessarti: [Permesso di costruire, vale silenzio assenso se la documentazione è completa](#)*

Articolo tratto da *EdiTecnico*